



**Rapporto della commissione della gestione
sul MM 21/2019 concernente la revisione
del Regolamento organico dei dipendenti**

Signora presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

la scrivente commissione ha attentamente e approfonditamente esaminato il messaggio municipale 21/2019 concernente la revisione del Regolamento organico dei dipendenti (di seguito ROD), conscia del fatto che lo stesso rappresenta lo strumento principe di gestione del personale dell'amministrazione comunale che per la complessità dei compiti e il numero dei dipendenti è, senza tema di smentita, paragonabile ad una piccola-media impresa.

Rimandiamo al commentario introduttivo del messaggio in esame, ben articolato e argomentato, le considerazioni di ordine generale e quelle di ordine statutario relative alle attinenze legali e alle motivazioni che hanno indotto l'esecutivo a volere una revisione del ROD di questa portata; per quanto ci attiene possiamo senz'altro esprimere soddisfazione per il risultato complessivo dell'operazione che ha portato alla stesura di un regolamento in linea con i tempi e in grado di garantire ancora maggior attrattività all'impiego pubblico presso l'amministrazione del nostro Comune.

Considerata l'importanza e la centralità del lavoro svolto dalla commissione delle petizioni e della legislazione nell'ambito della revisione del ROD, dove la parte preponderante risulta essere quella di matrice legislativa rispetto a quella di stampo finanziario, facciamo nostri alcuni degli emendamenti proposti - in questo senso i singoli commissari si esprimeranno al proposito - come appoggiamo la gran parte delle osservazioni e le chiare postille ai singoli articoli, come elencate nell'esauritivo rapporto commissionale.

La commissione della gestione propone un primo emendamento in relazione all'art. 22, pt. 1 *Orario di lavoro*, in considerazione del fatto che rispetto al regolamento vigente, con l'adozione del nuovo ROD le pause saranno comprese nell'orario di lavoro; mantenendo inalterate a 40 le ore settimanali e introducendo il riconoscimento di 20 minuti complessivi di pausa (10 al mattino, rispettivamente 10 al pomeriggio), il reale ammontare delle ore settimanali sarebbe altrimenti abbondantemente sceso sotto le 40.

Art. 22 Orario di lavoro

¹*L'orario normale di lavoro è di 41 ore settimanali.*

La nostra commissione propone un importante emendamento dell'art. 60 *Vacanze: durata*, pt. 1, cpv. b e c (+ aggiunta cpv. d) nell'ottica di un'attitudine aperta all'indirizzo dei dipendenti comunali, coscienti inoltre del fatto che ognuno deve poter beneficiare di un



adeguato numero di giorni di libertà dal lavoro, da poter trascorrere in famiglia e da dedicare agli interessi e alle passioni personali.

Contrariamente a quanto indicato dalla commissione delle petizioni e della legislazione che chiede di eliminare la lettera *d)* dell'**art. 59 Giorni di riposo**, la nostra commissione è in linea con il tenore complessivo dell'articolo in esame e invita le colleghe e i colleghi consiglieri comunali a volere sostenere la proposta dell'esecutivo, considerando quale giorno di riposo il venerdì mattina del carnevale ambrosiano.

La lunga e consolidata tradizione del carnevale vecchio, ormai diventata parte integrante dei nostri usi e costumi, merita senz'altro questa concessione della quale potranno beneficiare tutti quelli che tra gli impiegati comunali amano e celebrano questo momento di aggregazione e di sano divertimento collettivo.

Art. 60 Vacanze: durata

1) Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze annuali:

- a) 25 giorni lavorativi sono al termine dell'anno civile in cui compie il 20° anno di età;*
- b) 23 giorni lavorativi dall'anno civile in cui compie il 21° anno di età fino all'anno civile in cui compie il 49° anno d'età;*
- c) 26 giorni lavorativi dall'anno civile in cui compie il 50° anno di età fino all'anno civile in cui compie il 59° anno di età;*
- d) 31 giorni dall'anno civile in cui compie il 60° anno di età fino all'età del pensionamento.*

L'art. 85 *Corpo pompieri* è stato tema di grande dibattito e di numerose verifiche su più fronti, avendo la scrivente commissione avuto modo di sentire un rappresentante degli operai comunali, come pure del comandante del corpo.

La diatriba di fondo è da ricondurre *de facto* a quanto sancito dall'art. 85 del nuovo ROD (ex art. 78) per quanto attiene all'obbligatorietà di prestare servizio nel corpo pompieri di Capriasca da parte dei capi squadra, degli operai, degli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e dell'arena sportiva.

Pare quantomeno insolito che un corpo basato sul volontariato possa essere alimentato nel suo organico da una clausola di obbligatorietà, anche se ne conosciamo molto bene la genesi e le sottese, giustificate e giustificabili, motivazioni.

A tutti gli effetti degli articoli 6 e 7 del *Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura*, il corpo dei pompieri di Capriasca è inserito nella categoria *B. Centro di soccorso regionali (FSP Categoria 4)*:

*...Corpo con sistema di allarme e di mobilitazione e **dotazione di uomini e mezzi che permettono interventi rapidi di primo soccorso con almeno cinque militi**. Garantisce il coordinamento dell'organizzazione di lotta contro gli incendi, danni della natura ed eventuali compiti delegati in un comprensorio regionale limitato e assicura i collegamenti operativi con le strutture locali di soccorso attive nel comprensorio...*



L'art. 8 dello stesso regolamento cantonale statuisce che l'organico di un corpo di categoria B (*Centro di soccorso regionale*) **deve adempiere alle seguenti condizioni, per poter permettere interventi rapidi di primo soccorso con almeno cinque militi:**

- a) **Organico: 25-50 militi;**
- b) **Quadri e militi: un comandante; un vicecomandante; sottoufficiali superiori, sottoufficiali e appuntati e militi.**

Dunque, se il regolamento cantonale in materia di incendi indica in un organico compreso tra i 25 e i 50 militi quello sufficiente per i corpi di categoria B (*Centro di soccorso regionale*) per garantire in ogni momento lo stato di prontezza con almeno 5 militi e se corrisponde al vero, quanto è vero, che l'attuale organico del nostro corpo pompieri risulta essere di 43 unità effettive (dati pubblici scaricabili dal sito del Comune), la precettazione con clausola di obbligatorietà di una determinata fascia di dipendenti comunali non si giustifica appieno.

Formulate queste doverose osservazioni, in considerazione del fatto che la commissione della gestione ritiene molto importante mantenere sul territorio comunale un proprio corpo pompieri, nell'impossibilità di prevedere l'andamento e la fluttuazione della curva di adesioni volontari al corpo stesso e nel completo rispetto delle rivendicazioni di una grande maggioranza dei dipendenti comunali assoggettati obbligatoriamente, formuliamo la seguente proposta di articolo 85 *Corpo pompieri* che poco si distanzia da quella accettata in data 17.12.2020 dall'assemblea degli operai del nostro Comune.

Art. 85 Corpo pompieri

¹*I capi squadra, gli operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e dell'Arena Sportiva sono di principio tenuti a prestare servizio nel Corpo pompieri di Capriasca.*

²*Gli altri dipendenti sono incentivati dal Municipio a far parte del medesimo corpo a titolo volontario.*

³*I neoassunti che non hanno raggiunto i 18 anni di età o che hanno superato i 35 anni di età non possono essere incorporati.*

⁴*Per l'incorporazione è necessaria la dichiarazione di idoneità del medico cantonale.*

⁵*La richiesta di esonero dal prestare servizio è decisa dal Municipio, su preavviso della commissione di vigilanza del corpo pompieri, per ragioni di salute (con presentazione di certificato medico), motivi familiari o superati i 40 anni di età o i 5 anni di servizio.*

⁶*Le attività nel Corpo pompieri sono computate come tempo di lavoro. Le indennità cantonali sono comunque riconosciute in modo aggiuntivo.*

⁷*L'obbligo di appartenenza cade con il compimento del 50esimo anno di età o con dieci anni di servizio attivo.*

⁸*A tutti i dipendenti comunali che prestano servizio presso il Corpo Pompieri sono riconosciuti da parte del comune: 5 giorni aggiuntivi di vacanze (articolo 51 ROD) e 1 mensilità supplementare a titolo di gratifica ogni 5 anni di servizio (articolo 42 ROD).*

⁹*I capi squadra, gli operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e dell'Arena Sportiva sono tenuti a prestare picchetto pompieri soltanto durante il normale orario lavorativo.*

¹⁰*Ai dipendenti che prestano servizio presso il Corpo Pompieri sono garantite maggiori prestazioni assicurative in caso d'infortunio durante lo svolgimento delle loro mansioni pompieristiche.*



¹¹Il Municipio, d'intesa con il comando e con la commissione di vigilanza del corpo pompieri, vigila affinché in questo quadro sia sempre garantito il numero minimo di effetti richiesti dal tipo di categoria di appartenenza, come pure che sia sempre ottemperato il principio della prontezza specifica alla categoria di appartenenza.

Visto quanto precede, a nostro avviso varrebbe la pena completare l'art. 86 Commissione del personale e l'art. 87 Competenze con i nuovi capoversi 4 e rispettivamente lettera g che fissino e inseriscano all'interno degli articoli la commissione di vigilanza del corpo pompieri.

Art. 86 Commissione del personale

⁴La Commissione di vigilanza del corpo pompieri è un'emanazione della Commissione del personale, composta da un rappresentante eletto secondo la definizione di cui al cpv.1 dell'art. 85, da un rappresentante del Comune e dal comandante del Corpo.

Art. 87 Competenze

- g) *La Commissione di vigilanza del corpo pompieri preavvisa le richieste di esonero e vigila d'intesa con il Municipio sull'applicazione della legge (LLI) e del rispettivo regolamento, con particolare riferimento alla garanzia del corretto mantenimento dell'organico del Corpo pompieri di Capriasca.*

Nell'ordinanza concernente la classificazione delle funzioni dei dipendenti del Comune di Capriasca - **art. 2 Elenco e classificazioni delle funzioni** (ROD, **art. 45 Classifica delle funzioni**) - sotto la voce ISC, viene esposta la funzione di *Vice Direttore* (funzionario dirigente, secondo i disposti dell'**art. 46 Funzionari dirigenti**) attribuita alla classe salariale 8, corrispondente ad una forchetta tra un minimo di fr. 76'312.00 e un massimo di fr. 121'031.00 (ROD, **art. 44 Scala degli stipendi** - Scala degli stipendi in base all'organico dei dipendenti dello Stato).

A mente della commissione della gestione la conduzione e la direzione del nostro istituto scolastico non dovrebbe essere tanto impegnativa e onerosa da necessitare della presenza di un direttore e di un vice direttore in pianta stabile: in questo senso, superate le contingenze attuali sulle quali non ci esprimiamo, siamo convinti che la sola figura di un direttore sia largamente sufficiente; chiediamo pertanto al municipio, superato questo momento delicato, di volere in futuro lasciare vuota e vacante la funzione di *Vice Direttore*.

In conclusione, considerate le osservazioni e visti i puntuali emendamenti di cui sopra, la commissione della gestione invita il lodevole consiglio comunale a voler accettare le modifiche degli articoli 22, 60, 85, 86 e 87 così come formulati in questo rapporto.

Invitiamo altresì l'esecutivo a fare proprie le raccomandazioni contenute in questo rapporto, nella fattispecie quella relativa alla futura figura del vice direttore ISC.



Per la Commissione della Gestione

Fiorenza Rusca Franzoni:

Gian Antonio Baffelli, **relatore**:

Marco Bianchi:

Manuel Borla, **presidente**:

Athos Capelli:

Giacomo Cattaneo:

Domenico Fraschina, **relatore**:

Marco Quadri:

Arnoldo Storni, **relatore**:

Tesserete, 26 febbraio 2021

